

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 4

Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

49° anno  
7 gennaio 2006

Sommaio

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 17/2006 della Commissione, del 6 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori <sup>(1)</sup>** ..... 3★ **Regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania** ..... 7

Regolamento (CE) n. 20/2006 della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 7 gennaio 2006 ..... 10

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 17/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,2
	204	46,6
	212	88,1
	999	72,0
0707 00 05	052	138,6
	204	83,1
	999	110,9
0709 90 70	052	146,9
	204	62,7
	999	104,8
0805 10 20	052	50,1
	204	50,4
	220	45,3
	524	24,6
	624	57,1
	999	45,5
0805 20 10	052	83,4
	204	73,0
	999	78,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	46,0
	400	86,4
	464	130,1
	624	76,2
	999	84,7
0805 50 10	052	50,2
	999	50,2
0808 10 80	400	111,4
	404	102,5
	720	91,8
	999	101,9
0808 20 50	400	93,0
	720	40,2
	999	66,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 18/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2006****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni.
- (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.
- (3) Da informazioni fornite dalla Bielorussia, dal Messico, dalla Romania e da Trinidad e Tobago, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato

ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell'elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

- (4) Poiché Guam fa parte del territorio degli Stati Uniti è bene citarla specificamente come parte degli Stati Uniti d'America al fine di evitare confusioni.
- (5) A fini di chiarezza occorre sostituire nella sua totalità l'elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.
- (6) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**ELENCO DEI PAESI E TERRITORI**

## PARTE A

IE — Irlanda

MT — Malta

SE — Svezia

UK — Regno Unito

## PARTE B

**Sezione 1**

a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer

b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla

c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione

d) GI — Gibilterra

e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e Madera

f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

**Sezione 2**

AD — Andorra

CH — Svizzera

IS — Islanda

LI — Liechtenstein

MC — Monaco

NO — Norvegia

SM — San Marino

VA — Città del Vaticano

## PARTE C

AC — Isola Ascension

AE — Emirati arabi uniti

AG — Antigua e Barbuda

AN — Antille olandesi

AR — Argentina

AU — Australia

AW — Aruba

BB — Barbados

BH — Bahrein

BL — Bielorussia

BM — Bermuda

CA — Canada

CL — Cile

FJ — Figi

FK — Isole Falkland

HK — Hong Kong

HR — Croazia

JM — Giamaica

JP — Giappone

KN — Saint Kitts e Nevis

KY — Isole Cayman

MS — Montserrat

MU — Maurizio

MX — Messico

NC — Nuova Caledonia

NZ — Nuova Zelanda

PF — Polinesia francese

PM — Saint-Pierre e Miquelon

RO — Romania

RU — Federazione russa

SG — Singapore

SH — Sant'Elena

TT — Trinidad e Tobago

TW — Taiwan

US — Stati Uniti d'America (compresa GU — Guam)

VC — Saint Vincent e Grenadine

VU — Vanuatu

WF — Wallis e Futuna

YT — Mayotte»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 19/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 20 dicembre 2005 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1, del protocollo n. 2 e degli allegati I, II, III e IV dell'accordo di associazione CE-Giordania.
- (2) Per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania, tale accordo prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

- (3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

«ALLEGATO V

## GIORDANIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

## Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1152	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dall'1.1. al 31.12.2006	2 000	Esenzione
			Dall'1.1. al 31.12.2007	4 500	
			Dall'1.1. al 31.12.2008	7 000	
			Dall'1.1. al 31.12.2009	9 500	
			Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	12 000	
09.1160	0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate	Dall'1.1. al 31.12.2006	1 000	Esenzione
	0701 90 90	Altre patate, fresche o refrigerate	Dall'1.1. al 31.12.2007	2 350	
			Dall'1.1. al 31.12.2008	3 700	
			Dall'1.1. al 31.12.2009	5 000	
09.1163	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	Dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009	1 000	Esenzione
09.1164	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Dall'1.1. al 31.12.2006	2 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
			Dall'1.1. al 31.12.2007	3 000	
			Dall'1.1. al 31.12.2008	4 000	
			Dall'1.1. al 31.12.2009	5 000	
09.1165	0805	Agrumi, freschi o secchi	Dall'1.1. al 31.12.2006	1 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
			Dall'1.1. al 31.12.2007	3 350	
			Dall'1.1. al 31.12.2008	5 700	
			Dall'1.1. al 31.12.2009	8 000	
09.1158	0810 10 00	Fragole, fresche	Dall'1.1. al 31.12.2006	500	Esenzione
			Dall'1.1. al 31.12.2007	1 000	
			Dall'1.1. al 31.12.2008	1 500	
			Dall'1.1. al 31.12.2009	2 000	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingentale
09.1166	1509 10	Olio d'oliva vergine	Dall'1.1. al 31.12.2006	2 000	Esenzione <sup>(5)</sup>
			Dall'1.1. al 31.12.2007	4 500	
			Dall'1.1. al 31.12.2008	7 000	
			Dall'1.1. al 31.12.2009	9 500	
			Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.	12 000	

<sup>(1)</sup> L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1° novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1° dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1° novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

<sup>(5)</sup> L'abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 20/2006 DELLA COMMISSIONE****del 6 gennaio 2006****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 7 gennaio 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2159/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2159/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2159/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2006.

Esso si applica a decorrere dal 7 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 342 del 24.12.2005, pag. 62.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 7 gennaio 2006**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	35,95
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	53,35
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	53,35
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	35,95

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
- 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 30.12.2005-5.1.2006

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,01 (***)	68,92	180,01	170,01	150,01	105,40
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,03	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	30,34	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 17,81 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: — EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).